

Oggetto: Ditta Oikos S.p.A con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT) alla Via Verdi, 44/A. Impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi sito in via G.Verdi n.44/b nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT), autorizzato con D.R.S. ARTA n.661/2008. Rinnovo/Riesame AIA di cui al D.R.S. ARTA n. 661/2008 con inserimento di riduzione volumetrica per il sottovaglio, operazioni di recupero R13/R12 e realizzazione area filtro in zona ricezione rifiuti. Categoria IPPC 5.3.b2) dell'allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 – Autorizzazioni Rifiuti

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;

Vista la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;

Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;

Vista l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;

Visto il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente”;

Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "Codice Antimafia", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;

Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;

Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;

- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*”
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Visto il D.D.G. 487 del 24/03/2026 con il quale è stato approvato l’ulteriore Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’Ing. Francesco Arini quale Dirigente del Servizio 06 – “Autorizzazione Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 1° aprile 2026, per la durata di tre mesi;
- Visto il D.D.G. n. 959 del 22.6.2026 di approvazione dell’Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell’ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 “Autorizzazioni Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell’incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Sezione iter autorizzativo

- Visto Il D.R.S. n. 661 del 10/07/2008 del Dipartimento Territorio e Ambiente, con il quale è stata rilasciata alla Società Oikos s.p.a. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi da realizzarsi in C.da Tiriti del comune di Motta Sant’Anastasia (CT), per l’operazione di trattamento chimico-fisico D9 dell’Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quantità di trattamento autorizzata pari a 800 t/g;
- Vista l’istanza del 08/01/2013, con la quale la ditta ha avanzato istanza di rinnovo dell’AIA di cui al DRS 661/2008 ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ripresentata in data 18/06/2018 a seguito della proroga del provvedimento ex-lege a 10 anni con l’introduzione del D.Lgs. n.46/2014;
- Visto Il D.D.G. ARTA n.545 del 08/05/2025, con il quale, all’esito della procedura di valutazione preliminare di cui all’art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha disposto che le modifiche proposte al progetto già autorizzato denominato “*Impianto di trattamento meccanico e di selezione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in contrada Tiriti nel comune di Motta S. Anastasia (CT)*”, proponente OIKOS S.p.A. - codice progetto CT030_RIF3732, Cod. Procedura 3732, non devono essere sottoposte alle procedure ambientali previste dalla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Sezione istanza e iter istruttorio

Vista	la nota acquisita al prot. DRAR n. 30685 del 08/08/2025, con la quale la Società Oikos s.p.a. ha inoltrato istanza di rinnovo/riesame del D.R.S. n.661 del 10/07/2008 con contestuale modifica della linea di trattamento, già sottoposta a valutazione ambientale di cui al D.D.G. n.545/2025, consistente nell'inserimento di una sezione di riduzione volumetrica per il sottovaglio (micronizzazione), integrazione delle operazioni di recupero R13/R12 senza alcuna modifica di processo e realizzazione di un'area filtro in zona ricezione rifiuti, con allegata la seguente documentazione: - AD_01-Elenco Documentazione autorizzazioni precedenti; - GD_01-Stralci Planimetrici; - GD_02-Planimetria Layout stato di fatto; - GD_03-Planimetria Layout di progetto; - GD_04-Planimetria Layout di progetto quotata; - GD_05-Sezioni di progetto; - GD_06-Planimetria indicazione modifiche di progetto; - GD_07-Pianta e sezione tettoie; - GD_08-Planimetria emissioni in atmosfera; - GD_09-Planimetria rete raccolta acque e punti di scarico; - GD_10-Schema di flusso e schema a blocchi; - RD_00-Elenco degli elaborati; - RD_01-Relazione tecnico illustrativa; - RD_02-Relazione sulle B.A.T. (Best Available Techniques); - RD_03-Studio previsionale emissioni in atmosfera; - RD_04-Studio previsionale emissioni acustiche; - RD_05-Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA); - RD_06-Sintesi non tecnica; - RD_07-Schede AIA.
Vista	la nota prot. DRAR n.42758 del 24/10/2025, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo del DRS n.661 del 10/07/2008, si sono chieste integrazioni e si è convocata conferenza dei servizi in data 27/11/2025;
Vista	la nota prot. DRAR n.45035 del 06/11/2025, con la quale la Società Oikos S.p.A, a riscontro della nota prot.42758/2025, ha trasmesso: - Certificati catastali relativi alle particelle interessate dall'impianto e titolo di disponibilità del sito; - Comunicazione avvenuta iscrizione alla White List; - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L.190/2012;
Visto	il verbale della conferenza dei servizi del 27/11/2025, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/pareri: • Nota prot.19625 del 26/11/2025 del Comune di Motta S. Anastasia, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, chiede il rinvio della conferenza di almeno 30 giorni; • Nota prot. DRAR n.48010 del 26/11/2025, con la quale la Ditta Oikos S.p.A., a riscontro della richiesta del Comune, si oppone alla richiesta di rinvio, per le motivazioni in essa riportate; • Nota prot. 35060 del 24/11/2025 del Comando Prov.le VV.F. di Catania, con la quale trasmette il parere favorevole sul progetto prot.30532 del 15/10/2025. Nel corso della conferenza sono state inoltre richiesti chiarimenti e integrazioni sul progetto.
Vista	la nota prot. n. 132490 del 10/12/2025 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, con la quale si esprime parere favorevole di competenza con prescrizioni;
Vista	la nota prot. DRAR n. 52124 del 29/12/2025, con la quale la ditta Oikos S.p.A. ha trasmesso relazione con chiarimenti e integrazioni richieste dal DRAR in sede di conferenza dei servizi del 27/11/2025;
Vista	la nota prot.946 del 13/01/2026 del Comando Prov.le VV.F. di Catania, nella quale si ribadiscono integralmente i contenuti di cui alla nota prot. n. 35060 del 24.11.2025;
Vista	la nota prot.DRAR n.866 del 13/01/2026, con la quale la Ditta Oikos S.p.A. ha trasmesso: • Scheda tecnica Attritor Mill – Modello 4G;

	• Dichiarazione conformità 4G26; • Dichiarazione conformità 4G27;
Vista	la nota prot.4698 del 17/02/2026 dell'Autorità di Bacino, con la quale si chiedono integrazioni alla Ditta;
Visto	il verbale della conferenza dei servizi del 18/02/2026, convocata con nota prot. 919 del 13/01/2026, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/pareri: • Nota prot. ARTA n.10885 del 18/02/2026, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere preventivo favorevole con prescrizioni, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), al Comune di Motta Sant'Anastasia, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, in corpo idrico superficiale (affluente del Torrente Rosa); • L'Autorità di Bacino, preso atto, che se nulla è cambiato (quantitativi idrici di scarico e condizioni), comunica che il parere del proprio Ente non è dovuto in quanto l'autorizzazione è ancora efficace; • La Città Metropolitana di Catania dichiara il proprio parere favorevole in merito alla proposta, specificando che lo stesso verrà formalizzato successivamente con nota; • L'ASP Spresal ha preannunciato in conferenza parere favorevole, che sarà inviato in formato ufficiale via PEC . ARPA Sicilia ha richiesto una serie di chiarimenti ed integrazioni documentali che saranno dettagliate in una successiva nota da mettere agli atti della conferenza.
Vista	la nota di ARPA Sicilia prot.1420 del 24/02/2026, con la quale l'Ente formula osservazioni sul progetto;
Vista	la nota prot. DRAR n.8616 del 02/03/2026, con la quale la Ditta Oikos S.p.A. ha trasmesso chiarimenti e documentazione integrativa con riferimento alla conferenza dei servizi del 18/02/2026;
Vista	la nota prot. DRAR n.9968 del 10/03/2026, con la quale la Ditta Oikos S.p.A. ha trasmesso precisazioni e chiarimenti al verbale della conferenza dei servizi del 18/02/2026;
Vista	la nota prot. DRAR n.10191 dell'11/03/2026, con la quale la Ditta Oikos S.p.A. in riferimento all'autorizzazione allo scarico e alle richieste dell'Autorità di Bacino prot.4698 del 17/02/2026: 1) ritiene che l'attività di scarico sia stata a suo tempo autorizzata, e tale è da ritenersi tuttora, con l'AIA D.R.S. n.661/2008, per come riportato all'interno dello stesso decreto all'art.8 (...); 2) nell'ambito delle attività di collaudo, predisposte dagli Enti preposti al controllo e svoltesi tra aprile e luglio 2010 (propedeutiche all'avvio dell'impianto), si prendeva atto che OIKOS S.p.A. avesse installato un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia con dispersione sul suolo e successivo convogliamento, considerata la morfologia dei luoghi, la natura argillosa del terreno e le caratteristiche di permeabilità dello stesso, in un'asta secondaria fluviale del Torrente Rosa; 3) ad oggi, la società non prevede procedure diverse da quelle sempre attuate e descritte al precedente punto 2. e, nel contempo, dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato.
Vista	la nota prot. 18302 del 12/03/2026 della Città Metropolitana di Catania, acquisita in pari data al prot.DRAR n.10744, con la quale si esprime parere favorevole nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui al D.R.S. n.661 del 10 Luglio 2008 dell'installazione Oikos S.p.A. Impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi in C.da Tiriti nel Comune di Motta Sant'Anastasia per gli aspetti di propria competenza;
Vista	la nota prot. 766 del 12/03/2026 della S.R.R. Catania Area Metropolitana, acquisita in pari data al prot.DRAR n.10748, con la quale si comunica che "in riferimento all'impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi sito in via G. Verdi n. 44/b nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT), autorizzato con D.R.S. ARTA n. 661/2008 - Istanza di Rinnovo/Riesame AIA di cui al D.R.S. ARTA n. 661/2008 con inserimento di riduzione volumetrica per il sottovaglio, operazioni di recupero R13/R12 e realizzazione area filtro in zona ricezione rifiuti, alla data odierna non sussistono interferenze con altri impianti pubblici nel ter-

ritorio regolamentato da questa S.R.R. e che, peraltro, all'impianto in questione potranno essere destinati rifiuti provenienti anche da altri ambiti territoriali";

Vista la nota prot. n.65900 del 16/03/2026, acquisita in pari data al prot. DRAR n.11024, con la quale l'ASP Spresal di Catania esprime parere favorevole sotto il profilo della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'istanza di cui in oggetto, a condizione che siano fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs.81/08 ed ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. DRAR n.11447 del 18/03/2026, con la quale il Comune di Motta Sant'Anastasia esprime parere contrario al rinnovo dell'AIA già adottata con DR n. 616/2008, rappresentando che:

- *La preoccupazione del Comune è fondata e chiara, sia sull'impianto in oggetto, sia sulle quantità di rifiuti che potranno addirittura subire aumenti a causa delle situazioni di crisi che da decenni caratterizzano il settore e che hanno visto la stessa Regione anche a mezzo di ordinanze di necessità autorizzare versamenti di rifiuti provenienti dall'intero territorio regionale e magari da altre parti d'Italia. Le situazioni di crisi, oltretutto, riguarderebbero comuni non virtuosi che non raggiungono soglie ottimali di raccolta differenziata epperò richiedono di smaltire i rifiuti comunque prodotti;*
- *In occasione del presente rinnovo dell'AIA nulla è stabilito in ordine alle cd royalties, precisamente riguardo le «idonee misure compensative in favore: ... 2) dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti», secondo quanto dispone l'art. 2, comma 1, lett. f), della l.r. Sicilia n. 9/2010. Secondo la legge tali misure riguardano anche gli impianti di recupero e di trattamento. Per questo risulta essenziale che il Comune di Motta Sant'Anastasia conosca l'importo delle «misure compensative».*
- *Sempre a proposito deve lamentarsi che non sia prevista alcuna agevolazione economica a favore del Comune sede dell'impianto che conferisce al medesimo. Eppure, l'art. 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 sancisce i principi di autosufficienza e prossimità, in base ai quali realizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento dovrebbe avvenire «in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta».*

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 25/03/2026, convocata con note prot. 9091 del 03/03/2026 e prot.11435 del 18/03/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti le seguenti note/pareri:

- Nota prot. DRAR n. 10744 del 12/03/2026, della Città Metropolitana di Catania, con la quale esprime parere favorevole con condizioni;
- Nota prot. DRAR 10748 del 12/03/2026 della SRR Area Metropolitana di Catania, con la quale si comunica che *“in riferimento all'impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi sito in via G. Verdi n. 44/b nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT), autorizzato con D.R.S. ARTA n. 661/2008 - Istanza di Rinnovo/Riesame AIA di cui al D.R.S. ARTA n. 661/2008 con inserimento di riduzione volumetrica per il sottovaglio, operazioni di recupero R13/R12 e realizzazione area filtro in zona ricezione rifiuti, alla data odierna non sussistono interferenze con altri impianti pubblici nel territorio regolamentato da questa S.R.R. e che, peraltro, all'impianto in questione potranno essere destinati rifiuti provenienti anche da altri ambiti territoriali” (...);*
- Nota prot.9202 del 04/03/2026 del Comando Prov.le VV.F. di Catania, con la quale *“si ribadiscono integralmente i contenuti di cui alla nota prot. n. 35060 del 24.11.2025, a suo tempo trasmessa”;*
- Nota prot.DRAR 11024 del 16/03/2026 dell'ASP Spresal, con la quale si esprime parere favorevole sotto il profilo della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Nota prot. DRAR 12708 del 25/03/2026 dell'ASP SIAV, con la quale si comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi, riservandosi di esprimere il proprio parere per iscritto nei giorni successivi;
- Nota ARPA prot. 12751 del 25/03/2026, contenente osservazioni sul PMC;
- Nota prot. DRAR 11447 del 18/03/2026 del Comune di Motta Sant'Anastasia, con la quale esprime parere negativo sull'installazione.

ARPA dichiara che, se il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) viene revisionato recependo le osservazioni riportate nella nota ARPA, può essere concessa l'approvazione del PMC.

In riferimento al parere del Comune di Motta Sant'Anastasia il Presidente della Conferenza dichiara che il suddetto parere non può essere preso in considerazione nel presente procedimento, in quanto non esprime alcuna valutazione tecnica-ambientale sulla inidoneità dell'impianto; dichiara la conferenza di servizi chiusa positivamente, onerando comunque la ditta Oikos a rispettare quanto prescritto nella nota ARPA

Vista la nota prot. 79035 del 30/03/2026, acquisita in pari data al prot. DRAR n.13714, con la quale l'ASP SIAV Catania esprime parere favorevole con condizioni sul progetto;

Vista la nota prot. DRAR n.14729 del del 03/04/2026, con la quale la Ditta Oikos S.p.A. ha trasmesso PMC Rev.02 del 31/03/2026, a riscontro delle osservazioni della nota ARPA prot.12751 del 25/03/2026;

Vista la nota prot.DRAR n.20931 del 19/05/2026, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto per la segnalazione di eventuali osservazioni;

Vista la nota prot. DRAR n.21605 del 25/05/2026, con la quale la Società Oikos S.p.A. ha trasmesso osservazioni allo schema di decreto;

Vista la nota prot. DRAR n.23596 del 09/06/2026, con la quale la società Oikos S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente istanza di rettifica della prescrizione A.9 del parere endoprocedimentale prot.10885 del 18/02/2026, recepita al punto all'art.6, punto 47 dello schema di decreto AIA, eliminando la parola biologicamente, "*stante che l'impianto non risulta autorizzato ad alcuna fase di biostabilizzazione ma mere operazioni di tipo meccanico*";

Vista la nota la nota prot.n.51183 del 01/07/2026, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in accoglimento dell'istanza della Società Oikos S.p.A.ha riformulato la prescrizione come segue: *A9. In coerenza con la BAT 2, lettera d), della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, al fine di garantire che il sottovaglio sottoposto a trattamento meccanico con "Attritor Mill" mantenga adeguate caratteristiche di stabilità e sia privo di potenzialità degradative residue, che potrebbero generare emissioni odorigene nelle fasi di movimentazione e stoccaggio, il Gestore dovrà procedere alla definizione e all'attuazione di un Protocollo di Gestione della Qualità del materiale in uscita. Tale protocollo dovrà essere integrato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Sicilia;*

Esaminata la documentazione progettuale, in base alla quale emerge che:
- l'impianto in oggetto è attualmente organizzato in due linee gemelle di lavorazione finalizzate al pretrattamento e selezione dei rifiuti, per un quantitativo massimo di rifiuti da trattare pari a 800 t/g (operazione autorizzata D9), con al seguente configurazione: dilaceratore – vaglio primario a tamburo (180 mm) – separatore magnetico metalli - vaglio secondario a tamburo (due sezioni da 90 mm e 100 mm) - cernita manuale per ulteriore separazione/raffinazione per plastica e carta – presse per riduzione volumetrica frazioni in uscita, separatore metalli non ferrosi;

- le modifiche richieste contestualmente al rinnovo/riesame consistono in:

- Inserimento delle operazioni R13 ed R12 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Inserimento, all'interno del capannone, di una sezione di riduzione volumetrica del sottovaglio mediante Attritor Mill;
- Realizzazione di un'area filtro nella zona di ricezione, al fine di rispondere alle BAT di settore e limitare ulteriormente eventuali emissioni odorigene moleste;

Rilevato che, dalla documentazione progettuale, l'installazione sarà costituita, a seguito delle modifiche in progetto:

- dalla seguente categorie IPPC di cui all'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- **5.3 b)** Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento

- dalle seguenti operazioni di trattamento di cui agli allegati B) e C) alla parte IV del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: R13, R12, D15, D13.

Sezione pareri

- Preso atto dei seguenti pareri/nullaosta/titoli abilitativi acquisiti ai fini del rilascio dell'AIA nel corso del procedimento:
- Parere favorevole con prescrizioni del Comando Prov.le VV.F. di Catania reso con nota prot.30532 del 15/10/2025;
 - Parere favorevole con prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania reso la nota prot. n.132490 del 10/12/2025;
 - Parere favorevole del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1, con prescrizioni all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere preventivo favorevole con prescrizioni allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, ex art 40 della L.R. 27/1986, reso con nota prot. ARTA n.10885 del 18/02/2026;
 - Parere favorevole con condizioni della Città Metropolitana di Catania reso con nota prot. DRAR n. 10744 del 12/03/2026,
 - Parere favorevole della S.R.R. Catania Area Metropolitana reso con nota prot. 766 del 12/03/2026;
 - Parere negativo del Comune di Motta S. Anastasia trasmesso con nota prot. DRAR 11447 del 18/03/2026;
 - Parere favorevole di ARPA Sicilia reso nella conferenza del 25/03/2026, a condizione che siano recepite le indicazioni di cui alla nota prot.12751 del 25/03/2026;
 - Parere favorevole con condizioni dell'ASP SIAV Catania reso con la nota prot. 79035 del 30/03/2026.

Sezione valutazioni e determinazioni

- Ritenuto che, come dichiarato dal presidente della conferenza dei servizi nel corso della seduta del 25/03/2026, non possa essere accolto il parere negativo del Comune di Motta S. Anastasia, poiché non motivato con riferimento alle caratteristiche dell'impianto e che, pertanto, lo stesso parere debba essere ritenuto acquisito favorevolmente ai sensi dell'art.14-ter, comma 7 della L. 241/90 che così recita: *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, **ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza**”*
- Ritenuti per quanto sopra, favorevolmente acquisiti senza condizioni i pareri di competenza del Comune di Motta Sant'Anastasia, come richiamati dall'Autorità Competente nel corso della conferenza dei servizi del 18/02/2026 e, in particolare: 1) sugli aspetti urbanistici, 2) sull'impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995 e sull'autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art.40 della L.R. n.27/1986;
- Preso atto anche in riferimento a quanto evidenziato nella conferenza dei servizi del 18/02/2026, che la Ditta Oikos S.p.A., come riportato nella relazione di chiarimenti trasmessa con prot. DRAR n.8616 del 02/03/2026, ha stralciato dall'elenco dei rifiuti da ammettere in impianto, il rifiuto EER 191210;
- Preso atto che in riferimento al trattamento in impianto dei rifiuti recuperabili aventi codici 15xxxx, a seguito dei chiarimenti espressi nella conferenza dei servizi del 18/02/2026 e nella relazione trasmessa con prot. DRAR n.8616 del 02/03/2026, i predetti rifiuti saranno ammessi per ulteriori attività di selezione e raffinazione finalizzate a successivo recupero presso altri impianti;
- Viste le valutazioni contenute nelle premesse del parere della C.T.S. n. 219 del 30/04/2025, parte integrante del D.D.G. n.545 del 08/05/2025, che con riferimento alla coerenza dell'impianto con il Piano di gestione dei Rifiuti Urbani 2024, riporta:
CONSIDERATO che l'impianto di pretrattamento di rifiuti urbani in oggetto non è compreso né tra quelli elencati nella tabella del capitolo del PRGR (Stralcio Rifiuti Urbani 2024) 7.2.1 “Ubicazione TMB esistenti” né tra quelli elencati alla successiva tabella del capitolo 7.2.2 “Ubicazione piattaforme di selezione/recupero/raffinazione”, e non risulta attualmente in grado di produrre dal sopravaglio il CSS-C nonché dal sottovaglio organico biometano o CSS-rifiuto da avviare al recupero energetico;
RITENUTO, fatte salve le valutazioni di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua

e dei Rifiuti nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. di cui al citato D.R.S. n. 661/2008, che per quanto concerne l'impianto di che trattasi:

- *lo stesso non risulta coerente né con la programmazione impiantistica in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani, PRGR (Stralcio Rifiuti Urbani 2024), e che pertanto potrà operare durante il periodo transitorio fino all'entrata in esercizio degli impianti di pretrattamento di rifiuti urbani a gestione pubblica previsti dal suddetto Piano per l'ambito di riferimento;*
- *occorre prevedere in progetto un trattamento univoco del rifiuto esclusivamente mediante operazioni di recupero di rifiuti di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ciò sia al fine di avere certezza del flusso di materiali in uscita dall'impianto de quo e del suo destino finale quale "End of waste", sia per garantire che tutto il processo svolto sia rivolto alla filiera del recupero energetico previsto dal nuovo PRGRU 2024;*

Ritenuto	di dover esprimere le seguenti considerazioni in ordine ai contenuti relativi alla coerenza dell'impianto con il PGRU 2024 di cui al parere della CTS n.219 del 30/4/2025: - relativamente alla mancata presenza nella tabella "ubicazione TMB esistenti" del capitolo 7.2.1 del Piano e alla coerenza con la programmazione impiantistica, si rappresenta che la tabella riporta gli impianti "in esercizio" sulla base della ricognizione effettuata dal DRAR; il suddetto impianto, da inquadrare tra i trattamenti meccanici, non è in esercizio dal 2016 ma con provvedimento di autorizzazione vigente e mantenuto in efficienza, come riportato nella relazione tecnica; - Per l'impianto in oggetto, con le modifiche introdotte, è prevista la produzione di CSS-rifiuto da avviare a recupero energetico e pertanto esso potrà operare nell'ambito della filiera finalizzata alla valorizzazione energetica dei rifiuti; - Sulla necessità di "prevedere un trattamento univoco del rifiuto esclusivamente mediante operazioni di recupero di rifiuti di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", le modifiche introdotte prevedono l'introduzione delle operazioni di recupero R13 ed R12 finalizzate all'invio a recupero energetico a cui dovranno prioritariamente essere sottoposti i rifiuti in ingresso;
Ritenuto	di dover sostituire l'originaria operazione di smaltimento D9 con l'operazione D13, ritenuta più pertinente in relazione alle attività svolte nell'installazione e che la stessa, comunque, dovrà essere subordinata rispetto alle operazioni di recupero richieste in sede di modifica e limitata a particolari condizioni che non consentano le operazioni di recupero;
Considerato	che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Viste	la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio e l'attestazione di versamento di € 180,76, quale Tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., effettuato in data 18/05/2026;
Accertato	che la Società Oikos S.p.A., risulta iscritta nella White List della Prefettura di Catania con scadenza il 01/04/2027;
Accertato	il pagamento degli oneri istruttori ai fini del rinnovo/riesame dell'AIA, per un importo pari a € 9.850,00 effettuato in data 18/05/2026;
Visto	il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Oikos S.p.A con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in

- linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt.29-sexies e 29-nonies del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l'Impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi sito in via G.Verdi n.44/b nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT), in rinnovo e modifica del D.R.S. n. 661 del 10/07/2008, Categoria IPPC 5.3.b2);
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art.29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia alla Società **Oikos S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT) alla Via Verdi, 44/A C. F. e P. IVA 04390280875, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti urbani non pericolosi sito in via G.Verdi n.44/b nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT) in rinnovo e modifica del D.R.S. n. 661 del 10/07/2008

La presente autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed ha validità di anni dieci, estendibile ad anni 12 in presenza dei requisiti di cui all'art. 29-octies, comma 9, del d. lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA è presentata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro la data di scadenza del presente decreto.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente autorizzazione, è altresì disposto sull'installazione, ai sensi dell'art.29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art.2

L'installazione di cui all'art.1 è autorizzata per la seguente categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006.

- **5.3b):** Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
 - **2)** pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.
- **Operazioni autorizzate: R13 ed R12** di cui all'allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006, **D15 e D13** di cui all'allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006.

Le attività dell'installazione avvengono su due linee gemelle secondo il seguente ciclo produttivo:

- I rifiuti, previa verifica documentale e pesatura, sono scaricati in una vasca di stoccaggio interrata in cemento armato della capacità di circa 835 t (pari alla portata giornaliera di progetto); il materiale viene prelevato tramite carroponete con benna a polipo per l'alimentazione della tramoggia del dilaceratore;
- Il flusso in uscita dal dilaceratore accede alla zona di trattamento, fisicamente separata dall'area di ricezione, per essere immesso nel vaglio primario (fori del diametro di 180 mm) dove si ottengono:
 - a) Sopravaglio primario (> 180 mm): circa il 20 % del flusso alimentato e inviato a smaltimento previa separazione dei metalli ferrosi tramite deferizzatore magnetico;
 - b) Sottovaglio primario (< 180 mm): epurato dai metalli ferrosi e trasferito al vaglio secondario;
- Il flusso in uscita dal sottovaglio primario viene dapprima epurato dai metalli ferrosi e successivamente passa al vaglio secondario, che realizza la separazione del flusso in frazioni aventi pezzatura inferiore al diametro dei fori (70 mm con possibilità di variazione del diametro a 100 mm in funzione delle richieste del mercato del recupero e/o delle materie prime secondarie), con ottenimento delle seguenti frazioni:
 - a) sopravaglio secondario (> 70 mm) con invio alla sezione di cernita delle materie plastiche con prelievo manuale dei contenitori in plastica PET e PE per invio a successivo recupero in altri impianti;
 - b) sottovaglio secondario (< 70 mm), costituito prevalentemente da matrice organica, inerti metalli non ferrosi, trasferito alla seconda sezione di deferizzazione con separatore a correnti indotte per la separazione dei metalli non ferrosi e successivo invio della frazione umida a trattamento con Attritor Mill.

- Il sottovaglio secondario viene inviato ad Attritor Mill operante una con riduzione volumetrica (micronizzazione) e avente anche l'obiettivo di igienizzazione del sottovaglio, ovvero l'abbattimento della carica batterica e la riduzione dell'umidità del rifiuto grazie alla combinazione di urto e attrito di masse macinanti che vengono mosse all'interno di mulini a sfere dentro i quali viene introdotto il rifiuto

Quantitativi autorizzati: 800 tonnellate/giorno

Capacità di stoccaggio istantanea: 835 tonnellate

Punti di emissione in atmosfera: Punto di emissione convogliato **E1** relativo a sistema di captazione e aspirazione, costituito da un sistema integrato Scrubber (Scrubber a doppio stadio VTW 50000 e Scrubber a singolo stadio TW 50000)/Biofiltro posti in serie.

Scarichi idrici: le acque meteoriche di prima pioggia, previa sottoposizione a trattamento di disoleatura e dissabbiatura, saranno scaricate in corpo idrico superficiale (affluente del Torrente Rosa) nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti, tali acque saranno stoccate e gestite come rifiuti liquidi, avviandole a impianti di trattamento terzi autorizzati. **Le acque di processo**, opportunamente convogliate e raccolte, saranno gestite come rifiuti liquidi e avviate a impianti terzi per il loro trattamento.

Art.3

Sono ammessi nell'installazione i seguenti codici EER di rifiuti:

Codice EER	denominazione	Operazioni
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13, R12
191201	carta e cartone	R13, R12, D215, D13 ⁽¹⁾
150101	imballaggi in carta e cartone	R13, R12
191204	plastica e gomma	R13, R12, D215, D13 ⁽¹⁾
150102	imballaggi in plastica	R13, R12
150103	imballaggi in legno	R13, R12
150105	imballaggi in materiali compositi	R13, R12
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13, R12, D15, D13 ⁽¹⁾
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13, R12, D215, D13 ⁽¹⁾

(1) Le operazioni di smaltimento per questi rifiuti potranno essere effettuate solo se le analisi merceologiche e/o di caratterizzazione sono tali da non rendere i rifiuti idonei al recupero.

Art.4

L'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 14 ed dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvio all'esercizio dell'installazione ai sensi del presente provvedimento dovrà essere comunicato al Comune di Motta Sant'Anastasia, alla Città Metropolitana di Catania, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n. 14.

Art.6

Prescrizioni generali

1. L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

3. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019;
4. I rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
5. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono rispettare i criteri della circolare ministeriale n.1121/2019, adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotate di superficie pavimentata impermeabile e con adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
6. Ove la messa in riserva dei rifiuti e deposito preliminare avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti con pavimentazione industriale impermeabile resistente all'attacco chimico dei rifiuti, che permetta la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
7. Il trattamento dei rifiuti in ingresso nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento deve essere prioritariamente finalizzato all'ottenimento di CSS-rifiuto (codice EER 191210) da inviare a recupero energetico (operazione R1). A tal fine, la Ditta deve trasmettere all'Autorità Competente e agli organi di controllo, con cadenza trimestrale, un report con i flussi in uscita distinti per attività di trattamento effettuate.
8. I rifiuti da imballaggio di cui alla tabella dell'art.3 devono essere esclusivamente destinati al recupero;
9. Le operazioni di smaltimento di cui alla tabella dell'art.3 devono essere effettuate solo in caso di comprovata impossibilità (mediante analisi merceologica e/o di caratterizzazione) ad effettuarne il recupero;
10. La produzione di CSS-rifiuto dovrà avvenire nel rispetto della norma UNI EN ISO 21640/2021; a tal fine, occorre trasmettere, prima dell'esercizio, i modelli di classificazione/specificazione e dichiarazione di conformità ai sensi della norma 21640/2021;
11. Il CSS-rifiuto prodotto dovrà essere depositato in cassoni chiusi e con tutti gli accorgimenti atti ad evitare fenomeni di reidratazione con possibile innesco di fenomeni fermentativi;
12. La Società dovrà trasmettere con cadenza trimestrale, all'Autorità Competente e agli organi di controllo, un report con indicate la classificazione, i risultati analitici e le quantità di CSS-rifiuto prodotto e le relative destinazioni finali;
13. La Società, prima dell'esercizio delle attività, dovrà istituire ed applicare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla BAT 1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018; il suddetto S.G.A. dovrà essere inoltre conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 21640/2021 sui Combustibili Solidi Secondari;
14. La Società, prima dell'esercizio delle attività, dovrà predisporre, nell'ambito del S.G.A. di cui al punto precedente, un Piano di Gestione degli Odori (BAT 12) e un Piano di gestione del Rumore e delle Vibrazioni BAT 17);
15. La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
16. La Società è tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti;
17. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
18. L'installazione deve essere sempre tenuta nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Installazione;
19. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
20. La Società, prima dell'esercizio dell'installazione alle condizioni del presente decreto, dovrà ottenere la vidimazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte di ARPA Sicilia;
21. Mantenere in efficienza e nelle normali condizioni operative, e sottoporre a manutenzione tutte le linee tecnologiche presenti in impianto, secondo le modalità e tempi previsti dal costruttore e da norme;
22. Tutte le sezioni impiantistiche devono assolvere alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
23. Utilizzare le attrezzature adeguate alla tipologia di lavoro da svolgere e nel rispetto della potenzialità dei macchinari;
24. Mantenere in efficienza e nelle normali condizioni operative, e sottoporre a manutenzione tutte le aree di gestione dei rifiuti (accettazione, conferimento, stoccaggio, trattamento, deposito, ecc.);
25. Deve essere assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed incendi;
26. Individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;

27. Garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro;
28. I rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
29. Deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
30. Fermi restando i limiti tabellari per lo scarico riportati nel parere ARTA n.10885 del 18/02/2026, nei periodi di portata nulla del corpo recettore devono essere rispettati i limiti della Tabella IV dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
31. L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
32. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
33. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
34. Per la gestione dell'installazione devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
35. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
36. La Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.
37. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Prescrizioni Dipartimento dell'Ambiente sulle emissioni in atmosfera

38. L'esercizio dell'installazione IPPC oggetto del presente parere è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue (penultima colonna a destra).

Punto di emissione (Areale)	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	VLE D.Lgs. 152/2006 mg/Nm ³	BAT-AEL decisione di esecuzione n.2018/1147 mg/Nm ³	VLE mg/Nm ³	Frequenza
Biofiltro	93.840	Polveri		2-5*	4	trimestrale
		H₂S	5		1	
		NH₃		0,3-20*	1	
		COV		5-40*	40	
		Sostanze odorigene (OUE/Nm³)		200-1000*	300	

*Tabella 6.7 (BAT 34) della Decisione di esecuzione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018

Emissioni convogliate

39. I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti nei quali il gestore dovrà comunque adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera;
40. I VLE sono fissati in conformità alle pertinenti norme previste dalla Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. ed alle pertinenti BAT Conclusions di settore – Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

41. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
- Procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - Ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - Comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento e Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Catania) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
42. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
43. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
44. Per il biofiltro dovranno essere garantite almeno le seguenti condizioni operative:
- a) tempo di contatto fra aria e letto filtrante, correlato all'altezza di quest'ultimo, non inferiore a 45 secondi;
 - b) efficienza di abbattimento tale da assicurare, in ogni condizione di esercizio, una concentrazione di odore in uscita non superiore a 300 ouE/m³;
 - c) monitoraggio dell'umidità e della temperatura dell'aria in ingresso e in uscita, nonché della concentrazione di ossigeno residuo in uscita, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni aerobiche ottimali del materiale filtrante.
- Dovrà essere inoltre assicurata la rilevazione dell'umidità e della temperatura relativa dell'aria in ingresso ed in uscita dal biofiltro e dell'ossigeno nell'aria in uscita.
45. Ciascun scrubber dovrà garantire un tempo di contatto superiore a 2 secondi. Dovrà inoltre essere ottimizzato il ricircolo della fase liquida. Gli spurghi di ogni scrubber dovranno essere avviati ad impianti di trattamento esterni autorizzati.
46. In coerenza con la BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere:
- a) il piano di gestione degli odori, come meglio dettagliato nella prescrizione n. 14 in coerenza con la BAT 12;
 - b) un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda almeno gli elementi di cui al punto i) e iii) della BAT 3 della suddetta decisione;
 - c) un piano di gestione degli incidenti.
47. In coerenza con la BAT 2, lettera d), della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, al fine di garantire che il sottovaglio sottoposto a trattamento meccanico con "Attritor Mill" mantenga adeguate caratteristiche di stabilità e sia privo di potenzialità degradative residue, che potrebbero generare emissioni odorigene nelle fasi di movimentazione e stoccaggio, il Gestore dovrà procedere alla definizione e all'attuazione di un Protocollo di Gestione della Qualità del materiale in uscita. Tale protocollo dovrà essere integrato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Sicilia;
48. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento dei rifiuti, il gestore dovrà monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi, in coerenza con la BAT 36 e BAT 38 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018.

Emissioni diffuse

49. La ricezione, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti così come previsto in progetto, dovrà avvenire in modo da limitare le emissioni diffuse nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 adottando una combinazione delle tecniche individuate nella BAT 14 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018. Tali attività così come il trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree confinate dotate porte di accesso a chiusura rapida e di impianto di aspirazione, che garantisca, come da progetto, 4 ricambi/ora, e trattamento delle arie esauste tramite gli impianti di abbattimento (scrubber e biofiltro).
50. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, all'Autorità Competente (Servizio 1/D.R.A.) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

Emissioni di sostanze odorogene

51. Il Gestore, in considerazione di quanto previsto dalla BAT 10 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018 e dall'art. 272-bis "Emissioni odorogene" del D.Lgs. 152/2006, dovrà presentare all'Autorità di Controllo un Programma di monitoraggio per la misura dei livelli di odore (ouE/m³) all'interno del perimetro dell'installazione. Tale programma dovrà:
- a) individuare, in accordo con ARPA Sicilia, le sorgenti potenziali (convogliate e diffuse) e definire i punti di campionamento rappresentativi;
 - b) prevedere la determinazione della concentrazione di odore, espressa in ouE/m³, mediante olfattometria dinamica;
 - c) effettuare le campagne di misura con frequenza almeno annuale, garantendo la rotazione stagionale per valutare l'influenza delle condizioni meteo-climatiche;
 - d) eseguire i campionamenti in condizioni di normale esercizio dell'impianto, identificando i punti di prelievo sottovento rispetto alle sorgenti, in funzione della direzione del vento prevalente al momento del monitoraggio.
52. In coerenza con la BAT 12 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, il gestore dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
- a) un protocollo contenente azioni e scadenze;
 - b) un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10 e nella prescrizione 12;
 - c) un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze;
 - d) un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le fonti, caratterizzarne i contributi delle fonti e attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Monitoraggi

53. Il gestore è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
54. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative), e la verifica della conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato da ARPA Sicilia;
55. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche quest'ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.

Prescrizioni Dipartimento dell'Ambiente sugli scarichi

56. Le acque di prima pioggia da eventi meteorici con mezzi d'opera in attività sui piazzali dovranno essere smaltite come rifiuto presso impianti a tal uopo autorizzati.
57. Il gestore dovrà garantire allo scarico il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
58. Il pozzetto di prelievo, che dovrà essere previsto immediatamente a monte della immissione (affluente del Torrente Rosa), dovrà essere mantenuto sempre accessibile agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
59. Prima del rubinetto per il prelievo dei campioni, dovrà essere installato uno strumento di misurazione della portata delle acque di scarico.
60. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio analitico dello scarico con frequenza semestrale garantendo che il prelievo del campione avvenga in occasione di un evento meteorico di intensità tale da generare un deflusso significativo. Il campionamento, di tipo istantaneo, dovrà essere eseguito presso il pozzetto fiscale entro i primi 30 minuti dall'attivazione dello scarico, documentando l'avvenuto evento piovoso in corrispondenza del prelievo.
61. È fatto obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Competente e ad ARPA Sicilia ogni eventuale superamento dei limiti, procedendo all'immediata sospensione dello scarico e alla gestione del refluo come rifiuto liquido.
62. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica degli impianti di depurazione, adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
63. L'efficienza degli impianti dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre

all'esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite fissati alla prescrizione 59.

64. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
65. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
66. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
67. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Catania, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Motta Sant'Anastasia.

Prescrizioni Città Metropolitana di Catania

68. I mezzi di trasporto dei rifiuti, sia in ingresso all'impianto sia in uscita dopo essere stati sottoposti a trattamento, dovranno essere dotati di telo di copertura al fine di contenere la diffusione di eventuali emissioni odorigene.

Prescrizioni dell'ASP SIAV Catania

69. Siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di manutenzione degli impianti al fine di limitare e contenere le emissioni odorigene, che in ogni caso non devono procurare molestie olfattive presso i recettori sensibili riconducibili all'impianto;
70. Al fine di prevenire patologie respiratorie legate alla dispersione di polveri sottili è fatto obbligo di mantenere pulite le strade interne e assicurare l'efficacia del sistema di lavaggio ruote degli automezzi in uscita, assicurando che nessun residuo di rifiuto o terreno contaminato venga trasportato sulla viabilità pubblica;
71. Venga rispettato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato da ARPA Sicilia;
72. Siano rispettate tutte le fasce di rispetto e distanze previste dalle normative vigenti, in particolare, le fasce di tutela assoluta e di rispetto delle fonti di approvvigionamento di acque potabili eventualmente presenti e le rispettive ordinanze sindacali.

Prescrizioni dell'ASP Spresal Catania

73. Siano fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Catania

74. Realizzare i lavori in piena conformità a quanto descritto e rappresentato negli elaborati progettuali, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni geologiche dell'area oggetto di attenzione;
75. Limitare i movimenti di terra al minimo indispensabile ed esclusivamente alla realizzazione delle opere proposte;
76. I materiali dello scavo saranno utilizzati in loco, eventuali eccessi saranno conferiti in discarica;
77. Sistemare come ante operam, alla fine dei lavori, tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi;
78. Eseguire i lavori esclusivamente su terreni asciutti e in un periodo non piovoso;
79. Comunicare al Distaccamento Forestale competente per territorio, con congruo anticipo, l'inizio e la fine dei lavori e trasmettere, a fine lavori.

Prescrizioni del Comando Prov.le VV.F. di Catania

80. Per quanto non espressamente riportato in progetto devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti di cui al D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii. nonché le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al caso in esame

Art.7

Controlli

ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Catania eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria

competenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art.29 sexies comma 6-ter e art.197 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale (art.29 sexies comma 6 del D. Lgs. 152/2006).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente, al Comune di Motta Sant'Anastasia, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.29 sexies, comma 6 bis, sono programmati specifici controlli una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e una volta ogni dieci anni per il suolo.

Art. 8

La Ditta, ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni del presente decreto, dovrà trasmettere, agli Enti coinvolti nel procedimento il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'esercizio alle attuali condizioni autorizzative, dovrà procedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione. A tal fine, dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- Nominativo del direttore tecnico dell'impianto, con requisiti professionali stabiliti dalle vigenti norme, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art. 9

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art.10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 9 dell'art.29-decies del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.11

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile, anche mediante l'applicativo ORSO relativamente ai rifiuti urbani.

Art.12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal

comma 4 del citato articolo 86.

Art.13

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che alla Società Oikos S.p.A., al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Motta Sant'Anastasia, alla Città Metropolitana di Catania, all'ASP SIAV di Catania, all'ASP Spresal di Catania, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, alla S.R.R. Catania Area Metropolitana; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, al Comando Provinciale VV.F. di Catania, alla Prefettura di Catania.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente del Servizio

Ing. Francesco Arini

Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone